



**COMUNE DI SERMONETA**  
**(Provincia di Latina)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL  
TERRITORIO COMUNALE DI SERMONETA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 31/03/2017**

## Sommario

PRINCIPI GENERALI .....	4
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento .....	4
ART. 2 - Definizioni.....	4
ART. 3 – Finalità.....	5
ART. 4 – Trattamento dei dati personali .....	6
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	7
Art. 5 – Notificazione .....	7
ART. 6 – Responsabile.....	7
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	8
Art. 8 – Nomina degli incaricati e ed i preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	8
Art. 9. - Accesso ai sistemi e parole chiave .....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	9
SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	9
Art. 10- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	9
Art. 11 – Obblighi degli operatori .....	10
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie e di Polizia .....	11
Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	11
Sezione II - DIRITTI DELL' INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	12
Art. 14 – Diritti dell'interessato .....	12
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	13
Art. 15 – Sicurezza dei dati.....	13
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video ripresi .....	14
Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati .....	15
Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	15
Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali .....	15

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	15
Art. 20 – Comunicazione .....	15
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE .....	16
Art. 21 – Tutela .....	16
CAPO V - MODIFICHE .....	16
Art. 22 – Modifiche regolamentari.....	16

## **PRINCIPI GENERALI**

### ***Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento***

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Sermoneta.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

### ***ART. 2 - Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**Banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “**Trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
  - c) per “**Dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “**Titolare**”, l'Ente Comune di Sermoneta, nelle sue articolazioni interne, cui competono le disposizioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per “**Responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**Incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**Interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**Comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**Diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**Dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**Blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### ***ART. 3 – Finalità***

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Sermoneta – Corpo della Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Al fine di poter rendere la sicurezza un bene comune a tutti i cittadini, qualora un privato cittadino o attività commerciale decida di donare una telecamera dello stesso modello e con le stesse caratteristiche tecniche del suddetto sistema di videosorveglianza

urbana potrà espletare tale donazione ed a carico dell'Ente spetterà l'attivazione e la relativa manutenzione .

#### ***ART. 4 – Trattamento dei dati personali***

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sermoneta, in particolare dal D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o, in gestione dell'Amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo, danneggiamento e abbandono incontrollato di rifiuti creando discariche sparse nel territorio. Monitoraggio di parte del territorio per la prevenzione di incendi.

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

d.1) nel monitoraggio con sistema di lettura targhe;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970 ) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6) La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

## **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### ***Art. 5 - Notificazione***

1. Il Comune di Sermoneta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

### ***ART. 6 - Responsabile***

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 lett. e. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

### ***Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo***

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell' Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia.



5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### ***Art. 8 - Nomina degli incaricati e ed i preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza***

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli ufficiali e d agenti in servizio presso la centrale operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedure Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

7. Il responsabile avrà l'obbligo di mantenere sempre efficiente l'impianto di videosorveglianza, stanziando di anno in anno le somme necessarie sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché la stipula di una polizza assicurativa elettronica contro eventi atmosferici ed atti vandalici al fine di garantire sempre il funzionamento .

### ***Art. 9. - Accesso ai sistemi e parole chiave***

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### ***Art. 10- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e , se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 , comma 3, lett.d, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell' impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L' impiego del sistema di

videoregistrazione è necessario per ricostruire l' evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010 e, in modo particolare, in relazione ad illeciti che siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti sui server, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

### ***Art. 11 - Obblighi degli operatori***

1. L' utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L' utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 4 comma 3 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e , nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### ***Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie e di Polizia***

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di aventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all' Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### ***Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta***

1. Il Comune di Sermoneta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **“Polizia Locale – Comune di Sermoneta – Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Locale di Sermoneta”**. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

2. Il Comune di Sermoneta, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### ***Art. 14 - Diritti dell'interessato***

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. C, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.**

### ***Art. 15 - Sicurezza dei dati***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

### ***Art. 16 - Modalità da adottare per i dati video ripresi***

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso dalle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serrature, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
- b) Ai preposti alle indagini dell' Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) All'Amministratore di Sistema del Comune di Sermoneta e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) All'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" ( cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- La data e l'ora dell'accesso;
- L'identificazione del terzo autorizzato;
- I dati per i quali si è svolto l'accesso;
- Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- Le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- La sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

### ***Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati***

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Sermoneta effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa. A seguito di ciò, i dati raccolti e i dati personali dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

### ***Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali***

1.La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### ***Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali***

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni

## **Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### ***Art. 20 – Comunicazione***

1.La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sermoneta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

2.Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.



3.E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall' Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### ***Art. 21 - Tutela***

1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

2.In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V - MODIFICHE**

### ***Art. 22 - Modifiche regolamentari***

1.I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2.Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.